

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 12.10.2017

**RELAZIONE SULLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ  
PARTECIPATE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE  
POSSEDUTE DAL COMUNE DI CAVEDAGO**

**RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE**  
(ai sensi del D.Lgs. 19/08/2016 n.175 e L.P. 29/12/2016 n.19)

**Premessa:**

L'art.24 del decreto Legislativo n.175/2016 ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art.20. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal medesimo art.20 del testo Unico. L'istituto della revisione straordinaria costituisce, per gli Enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art.1 co.612 della legge n. 190/2014. ( delibera della Giunta Comunale n. 55 del 29.07.2015) La prima valutazione che se ne trae è quella di una rinnovata attenzione del legislatore verso un adempimento che, oltre ad essere steso a tutte le amministrazioni pubbliche, andrà a regime con cadenza periodica .

L'art.24 succitato prevede che le condizioni di cui all'art.4 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale. In particolare il Comune può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016" •
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)
  - qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7)

Va inoltre evidenziato che la ricognizione ha ad oggetto tanto le partecipazioni societarie direttamente detenute dall'Ente locale quanto quelle indirette. Per partecipazioni indirette si intendono le quote o azioni detenute per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione. Non ricadono, al contrario, nel perimetro della ricognizione le partecipazioni detenute da società a loro volta partecipate ma non controllate dall'Ente pubblico, neppure in forma congiunta con altre Amministrazioni.

Va altresì ricordato che rimane salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cavedago e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.

Devono invece essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione, ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art.18 co. 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10.02.2005 n.1, applicabile agli Enti Locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 della L.P. 27/2010, le partecipazioni a società per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi

per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Il Piano 2015, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 29.07.2015 come sopra ricordato, è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con nota n.prot. 1845 del 07.08.2015 ed è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Cavedago in "Amministrazione-Trasparente" "Enti-controllati" "Società-partecipate", ed anche gli esiti della presente ricognizione devono subire lo stesso adempimento.

Gli esiti della ricognizione inoltre debbono essere comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro attraverso l'applicativo informatico "Partecipazioni" La pubblicazione del piano e della prima ricognizione costituiscono obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. e, conseguentemente, è oggetto di accesso civico.

#### **Le partecipazioni societarie del Comune di Cavedago**

Il piano di ricognizione delle società e delle partecipazioni societarie alla data del 31.12.2016 del Comune di Cavedago presenta il seguente quadro :

- TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.
- CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA
- DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA
- INFORMATICA TARENTINA S.P.A.
- TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.
- TRENTINO TRASPORTI S.P.A.
- AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA

Tabella riepilogativa e aggiornata delle partecipazioni societarie del Comune di CAVEDAGO alla data del 31.12.2016:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>DATA INIZIO</b>	<b>% PARTECIPAZIONE</b>	<b>FINALITÀ</b>
AZIENDA TURISMO DOLOMITI PAGANELLA	31/11/2004	0,962	Società a prevalente capitale privato nella quale i Comuni di Cavedago, Fai della Paganella, Molveno, Andalo e Spormaggiore detengono una quota minoritaria e non posseggono una "golden share" Esercita le proprie funzioni in materia di turismo in rispetto della

			L.P. 11/06/2002 n.8.La partecipazione dei soci pubblici si limita al conferimento di una quota annuale proporzionata al capitale sociale posseduto.
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	09/07/1996	0,0047	<p>La società assicura ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.</p> <p>Il ruolo e le funzioni del Consorzio dei Comuni Trentini, a partire dall'anno 2006, hanno subito una significativa ed importante integrazione dovuta all'istituzione, con L.P. 15 giugno 2005 n. 7, del Consiglio delle autonomie locali (istituito in attuazione dell'art. 123, quarto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3, per assicurare la partecipazione degli Enti locali alle scelte di carattere istituzionale, all'attività legislativa ed amministrativa della Provincia Autonoma di Trento) e più precisamente al coinvolgimento del Consorzio dei Comuni Trentini nella gestione degli aspetti legati all'organizzazione e al funzionamento di tale nuovo Organismo di rappresentanza delle</p>

			Autonomie Locali Trentine.
DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	12/03/2009	0,00074	Gestione del servizio di distribuzione del gas naturale in regime di proroga fino all'affidamento a nuovo gestore a seguito della gara per l'unico ambito territoriale di competenza della Provincia autonoma di Trento.
INFORMATICA TRENTINA S.p.A.	01/01/1983	0,005	Gestione del sistema informatico elettronico provinciale e progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi affidati dalla Provincia Autonoma di Trento. Progettazione, sviluppo e manutenzione, commercializzazione e assistenza di software di base e applicativo per la pubblica amministrazione ed imprese
TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	01/12/2006	0,0053	Riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Cavedago.
TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA	13/08/2009	0,00070	Svolge attività indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente quale il trasporto pubblico locale. Società di sistema il cui controllo è in capo alla P.A.T., azionista di maggioranza e spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento anche mediante riorganizzazione.
TRENTINO TRASPORTI SPA	27/11/2012	0,001	Società che realizza e gestisce il patrimonio infrastrutturale per la gestione del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano. Produce servizio di interesse generale.

### **3. Misure di contenimento delle spese:**

Alcuni dei suddetti enti, nello specifico INFORMATICA TRENTINA S.P.A. , TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A, TRENTINO TRASPORTI SPA, TRENTINO TRASPORTI

ESERCIZIO SPA, sono esclusi dal campo di applicazione del citato "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali" 20 settembre 2012 in quanto sono società di sistema partecipate dalla Provincia Autonoma di Trento che detiene la quota maggioritaria e pertanto sono già assoggettate alle direttive impartite dalla Giunta Provinciale (art. 1, comma 1 del protocollo 20.09.2012).

Per il CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI, trova applicazione il comma 6 dell'art. 1 del protocollo, cui si rinvia per relationem.


Le partecipazioni societarie del Comune di Cavedago sono veramente minoritarie per un totale dello 0,98 ( ZEROVIRGOLANOVANTOTTO) su n. 7 Società pertanto:

- Per quanto riguarda DOLOMITI ENERGIA S.P.A., con una partecipazione del Comune di Cavedago al capitale sociale pari allo 0,00074%, l'attività di controllo è svolta dal Comune di Trento, quale ente con partecipazione relativa maggioritaria.
- Per quanto riguarda L'AZIENDA TURISMO DOLOMITI PAGANELLA, con una partecipazione del Comune al capitale sociale pari allo 0,962%, e che svolge esclusivamente attività di promozione turistica ai sensi della Legge Provinciale 11.06.2002 n.8 ( " Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento " ) , detta partecipazione è legittimata dal fatto che l'Ente pubblico valorizza l'aggregazione della forma pubblico-privata al fine di contribuire allo sviluppo socio economico dell'Altopiano della Paganella e relativa Comunità. Pertanto si ritiene non possibile, da parte dell'Amministrazione partecipante per legge provinciale, dar luogo a piani operativi di razionalizzazione.
- Si evidenzia che gli Enti capofila, possono impegnare, sulla base degli indirizzi dati, gli organi di detti organismi al rispetto delle misure di contenimento della spesa ed esercitare l'attività d'indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione economico, finanziaria e patrimoniale ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.P. 27/2010 e del protocollo d'intesa del 2 settembre 2012, anche in nome e per conto degli altri Comuni.

Si ritiene pertanto che, in considerazione di quanto sopra esposto e dopo attento esame della documentazione fornita da tutte le Società partecipate sopraelencate e relativi dati ed in considerazione che tutte gestiscono e producono servizi di interesse generale e strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che per tutte sussistono i requisiti indicati dalla legge in riferimento alle attività consentite ed effettivamente svolte, non sussistano ragioni per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta direttamente dal Comune di Cavedago nelle stesse Società.

Cavedago lì, 12 ottobre 2017

-Il Segretario Comunale-  
Tanel dott. Maurizio



-Il Responsabile Servizio Finanziario-  
Viola Corrado

